

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1832

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MANCINI GIACOMO** e **BRANDI**

Presentata il 26 settembre 1969

Inquadramento del personale a contratto, assunto ai sensi delle leggi 31 dicembre 1962, n. 1845, e 30 dicembre 1965, n. 1463, fra il personale non di ruolo dell'ANAS

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, successivamente modificata dalla legge 30 dicembre 1965, n. 1463, l'ANAS è stata autorizzata ad assumere con contratto quinquennale personale da adibire ai lavori di costruzione della autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

Giova ricordare che le sopracitate disposizioni prevedevano l'assunzione di 34 ingegneri, 4 geologi, 2 chimici, 80 geometri, 15 disegnatori, 60 assistenti, 12 dattilografi e 20 autisti.

Il personale assunto ai sensi delle citate leggi n. 1463 e n. 1485 ha, nel corso di questi anni, svolto con grande competenza una notevole mole di lavoro come dimostrano i tratti di autostrada Salerno-Reggio Calabria già aperti al traffico, ed i restanti tronchi di prossima apertura, contribuendo così alla realizzazione di una colossale opera che risulterà di primaria importanza nell'economia autostradale italiana.

Il sopracitato personale, superando le grandi difficoltà connesse alla realizzazione

di detta opera, ha dimostrato un'ottima preparazione professionale risultando all'altezza dei compiti affidati e riuscendo ad inserirsi perfettamente nella complessa struttura dell'Azienda.

Attesa la ben nota carenza di personale — specialmente tecnico — più volte lamentata dall'ANAS si è predisposta l'acclusa proposta di legge la quale prevede che il personale a contratto, in servizio dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria venga inquadrato tra il personale non di ruolo dell'ANAS, in analogia a quanto già previsto per il personale a contratto del Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 14 della legge 6 agosto 1967, n. 698.

L'inquadramento di detto personale dovrebbe avvenire a domanda previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nelle varie categorie di personale non di ruolo corrispondenti alle qualifiche di assunzione del personale a contratto.

È previsto altresì che il servizio prestato in qualità di contrattista sia valutabile a tutti gli effetti come servizio non di ruolo e sia

riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Infine, per adeguare gli stipendi iniziali delle varie categorie di persone non di ruolo

a quello del personale dei ruoli organici è stata prevista la possibilità di attribuire un numero di scatti pari alla differenza fra i due stipendi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale a contratto assunto ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, modificata con legge 30 dicembre 1965, n. 1463, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge medesima e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fra il personale non di ruolo dell'ANAS, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni concernenti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Il relativo contingente del personale non di ruolo verrà fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS - di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale di cui sopra assunto con la qualifica di ingegnere o geologo o chimico è collocato nella categoria I/A del personale non di ruolo; quello assunto con la qualifica di geometra o di disegnatore è collocato nella categoria II; quello assunto con la qualifica di assistente o dattilografo nella categoria III; quello assunto con la qualifica di autista nella categoria IV.

Il servizio prestato in qualità di contractista è valutabile a tutti gli effetti quale servizio non di ruolo.

Il servizio medesimo potrà essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 2.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo verranno attribuiti sullo stipendio iniziale spettante per le rispettive categorie di personale non di ruolo, tanti aumenti biennali di stipendio pari alla differenza

tra lo stipendio delle categorie di cui sopra e quello delle corrispondenti categorie del personale di ruolo.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 308 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio in corso e con i normali fondi di bilancio per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.